



**PRIME CONSIDERAZIONI INTERPRETATIVE
SULLE NORME IN MATERIA DI PERSONALE
DI INTERESSE DELLE PROVINCE
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018**
(Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Roma, 18 gennaio 2018

RIPRISTINO FACOLTA' DI ASSUNZIONE E DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

844. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

845. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.

846. Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.

847. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

COMMENTO

Le norme dispongono la facoltà di assumere personale nelle province (delle regioni a statuto ordinario) e nelle città metropolitane.

Ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale nelle Province è previsto l'obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già prevista dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti province.

Il piano di riassetto è un passaggio obbligatorio poiché costituisce il presupposto per procedere a nuove assunzioni. Si ritiene pertanto che il piano debba essere approvato da tutte le amministrazioni

anche da quelle che già ne sono dotate con una conferma o un aggiornamento del medesimo. Ciò in quanto la norma prevede espressamente che “ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario “definiscono” un piano di riassetto organizzativo.....” disponendo per il futuro e non consentendo un utilizzo dei piani già adottati in un contesto storico e per finalità non adeguate a quelle richieste dalla nuova disposizione normativa.

A decorrere dall'anno 2018, le Province possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e per un contingente di personale complessivamente corrispondente:

- a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (2017) se l'importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti;*
- b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente (2017) se l'importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti.*

Le assunzioni sono destinate, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica.

Contestualmente, si consente l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel triennio precedente di personale non interessato da processi di mobilità verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni (nel 2018, in coerenza con la deliberazione della Corte dei Conti n. 25/SEZAUT/2017, al triennio di riferimento 2015-2016-2017 corrispondono le cessazioni dal servizio degli anni 2014-2015-2016).

Ai fini del calcolo delle capacità di assunzione sulla base delle cessazioni del 2017 e degli anni precedenti il budget assunzionale deve essere calcolato imputando la spesa a regime di ogni singolo cessato per l'intera annualità.

Con riferimento all'anno 2018, l'incidenza delle spese complessive di personale sulle entrate correnti va calcolata considerando le spese programmate nel bilancio di previsione del 2018, in relazione al personale in servizio.

Viene inoltre stabilita la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tale limite è riferito ai rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di quelli in attuazione dell'art. 90 e dell'articolo 110, comma 2, del TUEL, che restano al di fuori delle dotazioni organiche.

I contratti dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, comma 1, invece, non rientrano in questa fattispecie poiché coprono fabbisogni continuativi previsti nelle dotazioni organiche e sono possibili entro il limite del 30% della dotazione organica dirigenziale fermi restando l'obbligo della definizione del piano di riassetto organizzativo e i limiti previsti dai commi 844 e 845. L'art. 9 comma 28 della legge 78/2010 infatti prevede espressamente che “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Restano fuori dal limite del 25% della spesa per il lavoro flessibile del 2009 anche le spese per rapporti di lavoro flessibile finanziati con fondi provenienti da altri livelli istituzionali, ivi compresi i finanziamenti di derivazione comunitaria.

Coerentemente con il ripristino delle facoltà di assunzione delle Province sono infine abrogati:

- *l'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 il quale ha stabilito che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;*
- *l'articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che hanno introdotto il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza;*
- *l'articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017, che consente la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Province.*

Il ripristino delle facoltà assunzionali consente alle Province di procedere alla stabilizzazione del personale precario, nelle modalità stabilite dall'articolo 20 del d. lgs. 75/17.

Restano comunque fermi i vincoli assunzionali che derivano dal mancato rispetto delle norme sul saldo di finanza pubblica.

SUPERAMENTO PRECARIATO

881. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati»;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a)* che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
».

COMMENTO

La norma modifica i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 75/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da parte delle pubbliche amministrazioni per superare il precariato, che, dal 2018, possono essere applicate anche nelle Province.

PROROGHE CONTRATTI TEMPO DETERMINATO

1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

(OMISSISS...).....

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

COMMENTO

La lettera a) proroga al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

La proroga della lettera g) riguarda il personale dipendente e non i dirigenti. I contratti a tempo determinato possono essere prorogati nelle more delle procedure per il ripristino delle capacità di assunzione delle Province previste dai commi 844 e seguenti, fermo restando il limite del 25% della spesa prevista nel 2009, di cui al comma 847, anche perché da quel momento è definitivamente superato il riferimento al comma 9 dell'articolo 16 del DL 95/12 ormai abrogato.

A tale personale si applica anche, a partire dal 2018, la disciplina in materia di stabilizzazione, di cui all'art. 20 del d. lgs. 75/17.

PROROGA LSU

223. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU).

224. Per le finalità del comma 223 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 16 -*quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018.

COMMENTO

Il comma 223 proroga al 31 dicembre 2018, nei limiti di spesa già sostenuta e senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, per le finalità indicate nell'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che ha consentito assunzioni a tempo indeterminato anche nel triennio 2018-2020 al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica del superamento definitivo delle situazioni di precarietà di tale tipologia lavorativa.

*Il comma 224 proroga a tutto il 2018 l'applicazione delle disposizioni concernenti la stabilizzazione degli LSU della Calabria, di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge n. 78 del 2015 e dell'articolo 1, comma 163, della legge n. 232 del 2016, recanti l'estensione anche agli LSU della Calabria delle procedure di stabilizzazione degli LSU contenute nell'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge n. 147 del 2013, nonché destinando 50 milioni di euro per il completamento delle stesse, da concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2017.*

Il comma 225 prevede un apposito decreto ministeriale, peraltro già previsto dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 147 del 2013 per individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in lavori di pubblica utilità, l'attuazione dei citati commi 211 e 212 (che disciplinano la relativa assegnazione delle risorse ai comuni sulla base di specifiche priorità).

PERSONALE CONSORZI E AZIENDE IN LIQUIDAZIONE

872. Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

COMMENTO

La norma dispone che, a decorrere dal 2018, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articolo 19, comma 8, e 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016 (riguardanti, rispettivamente, il riassorbimento delle unità di personale in pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, e i lavoratori dichiarati eccedenti presso società a controllo pubblico) sia estesa anche ai dipendenti di consorzi degli enti locali e aziende speciali ai sensi del Testo unico degli enti locali che, alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, risultino già posti in liquidazione.

L'ampliamento della platea dei soggetti da considerare, per effetto della norma in esame, ai fini delle procedure di riassorbimento del personale previste ai sensi dell'articolo 19 e 25 del testo unico sulle partecipazioni degli enti territoriali, opera comunque nell'ambito dei vincoli previsti per la finanza pubblica riferibili agli enti di volta in volta interessati.

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

526. All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"

COMMENTO

La norma aggiunge il comma 5-bis all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici (D.L.gs. n. 50 del 2016) e specifica che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche (progettazione, direzione, lavori, esecuzione, vigilanza, collaudo, coordinamento della sicurezza e altre) come indicate nel medesimo art. 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Questi oneri vanno imputati al capitolo che finanzia l'opera o l'acquisto della fornitura o del servizio. Relativamente all'inserimento di detti oneri nei tetti di spesa del personale e del fondo per il salario accessorio la norma richiede ulteriori orientamenti applicativi da parte della Corte dei Conti o da parte del MEF.

La norma produce effetti solo sui pagamenti disposti a partire dal 1° gennaio 2018 e non ha effetto retroattivo sulle spese per funzioni tecniche maturate nel 2017 sulla base di regolamenti già approvati e di contratti decentrati già stipulati.

La nuova formulazione include nelle funzioni tecniche anche il responsabile unico del procedimento (RUP) e coloro che sono impegnati nella programmazione degli investimenti, nella redazione dei capitolati e nelle verifiche.

ONERI CONTRATTUALI

682. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

COMMENTO

La disposizione conferma il regime esistente rispetto alla ripartizione degli oneri contrattuali per gli enti dei diversi comparti.

L'articolo 48 del Dlgs 165/2001 prevede che per le Regioni e gli enti locali le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. Lo stesso articolo, afferma, inequivocabilmente, che gli oneri di tale contrattazione sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Ciascun ente, quindi, dovrà prevedere in sede di bilancio, le somme per l'erogazione dei benefici a favore dei propri dipendenti.

Il contratto nazionale, poi, determinerà gli importi a disposizione sulle varie categorie e posizioni economiche del comparto, prevedendo le somme da inserire in busta paga. Ai fini del calcolo della spesa di personale, le somme riferite ai rinnovi contrattuali vanno escluse dalla base di calcolo. Infatti, ai sensi dell'articolo 1 comma 557 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) tali costi sono da neutralizzare per il monitoraggio nel tempo dell'obbligo di contenimento della spesa di personale, che, ai sensi del comma 557-quater della medesima disposizione, dovrà avvenire rispetto alla media del triennio 2011/2013.

Su tale aspetto non debbono esserci dubbi. Oltre al chiaro disposto letterale della norma, la Corte dei conti, sezione autonomie, con la deliberazione 27/2011 ne ha individuato la ratio: da un lato operando il confronto tra esercizi escludendo in entrambi gli effetti dei rinnovi contrattuali si eliminano turbative all'andamento della serie, dall'altro i contratti nazionali hanno copertura predeterminata e comportano decisioni di spesa assunte aliunde e non di dominio immediato dell'ente.

Le risorse aggiuntive che invece sono conseguenti a scelte di politica del personale effettuate dagli enti non possono essere escluse dal raffronto; ciò anche in considerazione che la novella al comma 557 prevede espressamente tra le azioni prioritarie da attuare al fine di ridurre la spesa complessiva per il personale, quella di ridurre le spese per la contrattazione integrativa (delibera Corte dei Conti 27/2011 citata).

CENTRI PER L'IMPIEGO

793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.

794. Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018

795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 445. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.

797. Per le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 444, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.

798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018.

Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

COMMENTO

Le norme si riferiscono al trasferimento alla regione (o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) di dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego.

In particolare, si specifica che il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, è trasferito alle dipendenze della relativa regione (o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego), con corrispondente incremento della dotazione organica.

Si precisa che i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure concorsuali con riserva di posti (previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n.75/2017), fino alla loro conclusione.

Si disciplinano le modalità di trasferimento del personale e il relativo trattamento giuridico ed economico, prevedendo che al personale trasferito sia applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi preposti, a valere sulle risorse di cui ai precedenti commi 442 e 445. Inoltre, il richiamato personale che si trovi in posizione di comando o distacco (o analoghi istituti) presso un'amministrazione diversa da quelle indicate viene trasferito (previo consenso dell'interessato) presso l'amministrazione dove presta servizio (a condizione che la dotazione organica sia capiente e compresa nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente). Le proroghe dei contratti a tempo determinato e di co.co.co. non sono computate ai fini del limite delle risorse indicate

nell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009).

La norma nel disciplinare la prima fase di applicazione delle disposizioni nei commi in esame riguardanti il trasferimento alle regioni del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso città metropolitane e province e addetto ai servizi per l'impiego a decorrere dal 1° gennaio 2018, prevede che le regioni provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del richiamato personale entro il 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a porre in essere le attività di gestione del richiamato personale, anticipando i relativi oneri per poi rivalersi sulle regioni, con modalità stabilite da apposite convenzioni. Le convenzioni tra gli enti territoriali interessati per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla fase transitoria del trasferimento (fino al 30 giugno 2018) sono sottoscritte secondo uno schema approvato presso la Conferenza Unificata.

E' interesse delle Province e delle Città metropolitane che tale schema sia approvato quanto prima dalla Conferenza unificata in modo che si possano stipulare al più presto le convezioni tra le Regioni e le Province per disciplinare le modalità di rimborso e i tempi del trasferimento del personale. Fino al trasferimento infatti il personale rimane in carico alle Province. Al riguardo, al fine di escludere un diverso impatto degli oneri sui saldi di finanza pubblica, andrebbe assicurato che il rimborso degli oneri anticipati dalle province e dalle città metropolitane avvenga nel corso dello stesso esercizio finanziario in cui saranno sostenuti gli oneri.

ARMONIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE TRASFERITO CON QUELLO DELLE AMMINISTRAZIONI DI DESTINAZIONE

800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno *ad personam* per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

COMMENTO

Il comma 800 introduce una ulteriore disposizione sul personale trasferito dalle Province e dalle Città metropolitane alle Regioni. Ai fini dell'armonizzazione del personale trasferito con quello delle amministrazioni di destinazione, si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la non applicazione dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014 (mantenimento per il personale trasferito della posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento e dell'anzianità maturata, con corrispondente trasferimento di risorse all'ente destinatario con costituzione di specifici fondi con le risorse destinate le voci del trattamento accessorio e le progressioni; conferma degli importi antecedentemente al trasferimento dei compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito con conseguente impossibilità di incremento fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo CCNL stipulato dopo l'entrata in vigore della L. 54), fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per voci fisse e continuative. Per le stesse finalità, dal 2018 i fondi per il trattamento accessorio del personale (anche dirigenziale) negli enti in cui il personale è transitato in eccesso rispetto al personale cessato possono essere incrementati in misura non superiore alla differenza tra valore medio individuale del trattamento accessorio del personale di destinazione e quello corrisposto in applicazione del richiamato articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 54/2016, rispetto a specifici parametri di spesa.